

REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO DEI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Sommario

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE	3
ART. 3 – ESAME DI PROVA FINALE	4
ART. 4 – REQUISITI PER L'ESAME DI PROVA FINALE	4
ART. 5 – COMMISSIONE D'ESAME DI PROVA FINALE	4
ART. 6 – DEFINIZIONE DEL VOTO DI LAUREA E REGISTRAZIONE DELLO STATUS DI LAUREATO	5
ART. 7 – RILASCIO DEL DIPLOMA DI LAUREA	5
ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI	5
Allegato 1 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL VOTO DI LAUREA	6

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di crediti formativi (CFU) che può variare a seconda del corso di studio.
 - b) Esame di Prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari previste dall'attività di Prova finale.
 - c) Laureando/-a: studente che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che ha preso iscrizione ad un appello di Prova finale.
 - d) Commissione Esame di Prova finale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/-a.
 - e) Supervisore: docente che supervisiona l'attività svolta dallo/-a studente per la Prova finale (ad es., docente che valuta l'elaborato scritto, quando presente).
 - f) Valutazione Esame di Prova finale: la valutazione dell'Esame di Prova finale è espressa dalla Commissione con un voto in trentesimi, a seconda di quanto previsto dal regolamento di corso di studio.
 - g) Punti aggiuntivi: punti che possono essere assegnati all'Esame di Prova finale e/o alla carriera dello/a studente in aggiunta alla votazione in centodecimali, ottenuta dalla conversione della media dei voti in trentesimi.
 - h) Coordinatore del corso di studio: docente di ruolo cui il Dipartimento affida il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra attività formativa prevista nei percorsi formativi offerti agli/alle iscritti/e al corso di studio.

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE

1. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova finale è definito dal Regolamento didattico del corso di studio.
2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/la laureando/a, verificando sull'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l'esame la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite durante il triennio di studi universitari. Gli obiettivi e i contenuti della

Prova finale sono definiti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Disposizioni di dettaglio assunte dal Dipartimento sono pubblicate sui portali dei corsi di studio nella pagina internet di Ateneo.

ART. 3 – ESAME DI PROVA FINALE

1. L'Esame di Prova finale consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato scritto su un tema approvato dal Supervisore. Tale elaborato può prendere anche la forma di elaborato di tirocinio o di un rapporto in lingua straniera per chi ha partecipato a programmi di scambio internazionale.
2. Il ruolo di Supervisore è svolto da un docente dell'Ateneo o da un docente esterno titolare di un insegnamento coerente con il percorso formativo dello/a studente.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ESAME DI PROVA FINALE

1. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
2. Lo/la studente che intende sostenere l'Esame di Prova finale dovrà compilare la Domanda di conseguimento titolo nella propria area riservata di Esse3 , **entro 10 giorni precedenti la data prevista**.
3. La Prova finale sostenuta dal/la laureando/a con carriera non completa, è da ritenersi nulla e sarà annullata con Decreto Rettorale.

ART. 5 – COMMISSIONE D'ESAME DI PROVA FINALE

1. La Commissione per l'Esame di Prova finale è nominata dal/la Direttore/Direttrice del Dipartimento. Essa è composta da almeno due membri scelti tra i docenti afferenti al Dipartimento e docenti titolari di insegnamenti coerenti con il percorso formativo dello/a studente e include, di norma, il Supervisore.
2. Il/La Direttore/Direttrice provvederà a individuare tra i componenti della Commissione un docente del Dipartimento al quale affidare il compito di Presidente. Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di Prova finale sia particolarmente elevato, il/la Direttore/Direttrice può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.
3. Il voto della Prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode. La verbalizzazione dell'esito avviene online, nel sistema gestionale di Ateneo, con modalità "ritiro" non consentito. L'esito dell'Esame di Prova finale viene notificato nell'area riservata dello/a studente.

ART. 6 – DEFINIZIONE DEL VOTO DI LAUREA E REGISTRAZIONE DELLO STATUS DI LAUREATO

1. Il voto di laurea, definito in centodecimali, viene determinato dall'Ufficio, entro i 30 giorni di calendario successivi dall'Esame di Prova finale applicando i criteri definiti nell'allegato (allegato 1) al presente Regolamento, di cui è parte integrante.
2. Nei 30 giorni successivi alla Prova finale, l'Ufficio completa i controlli sulla carriera dello/a studente e definisce il punteggio di laurea, comunicandolo contestualmente all'interessato/a. A far data dalla suddetta comunicazione lo status di laureato/a viene registrato nel sistema informativo di Ateneo, con decorrenza pari al giorno della Prova finale.

ART. 7 – RILASCIO DEL DIPLOMA DI LAUREA

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente potrà, nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio, richiedere il rilascio del diploma di Laurea.
2. L'Ateneo organizza, almeno due volte all'anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di laurea.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore con gli appelli di prova finale a partire dalla sessione di luglio 2026, prima sessione dell'a.a. 2025-26.

ALLEGATO 1 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL VOTO DI LAUREA

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi:

- 1. Calcolo della media**
- 2. Conversione in centodecimi**
- 3. Punti aggiuntivi**
- 4. Punteggio finale e conferimento della lode**

1. Calcolo della media

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, compreso l'Esame di Prova finale, esclusi gli esami in sovrannumero e scartando il voto dell'esame più basso. Nel calcolo della media la valutazione "30 e lode" viene considerata pari a 31 trentesimi.

2. Conversione in centodecimi

La media ottenuta, espressa in trentesimi, viene moltiplicata per 3,86. Il risultato rappresenta la votazione di laurea espressa in centodecimi. Il Dipartimento, dopo un anno dal primo utilizzo del calcolo del punteggio del voto di laurea, si riserva la possibilità di modificare il fattore di conversione.

3. Punti aggiuntivi

Al risultato della conversione in centodecimi possono essere aggiunti i seguenti punti per:

- a) Qualità dell'elaborato scritto e dell'Esame di Prova Finale:
 - 2 punti nel caso il voto dell'Esame di Prova Finale sia pari a 30/30 e lode;
 - 1 punto nel caso il voto dell'Esame di Prova Finale sia pari a 30/30.
- b) Qualità della carriera (fino a un massimo di 4 punti):
 - 1 punto per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale all'interno dei quali lo/a studente abbia conseguito almeno 12 CFU in attività formative curriculari;
 - 1 punto nel caso in cui l'Esame di Prova finale sia sostenuto entro il 31 dicembre del terzo anno di corso¹;

¹ per gli studenti del corso part-time si intenda il **quarto** anno di iscrizione. Nel caso di studenti diversamente abili, la durata normale del corso di studio viene estesa di un periodo congruo con la disabilità del laureando/a.

- 1 punto per la partecipazione con profitto a corsi extracurricolari di lingue offerti dal DEM e/o dal Centro Linguistico di Ateneo per il livello B1 (B1b per le lingue che lo prevedono) o superiore, diversi dalla madrelingua dello/a studente, con esclusione dei corsi relativi alla lingua di erogazione del corso di studio (di livello pari o inferiore a quello richiesto come requisito in entrata e uscita dallo stesso), nonché dei corsi frequentati per la partecipazione a programmi di mobilità e di quelli per cui sia espressamente previsto un punteggio aggiuntivo diverso²;
- 1 punto per l'effettuazione del tirocinio, regolarmente registrato in carriera, per gli studenti iscritti al corso di laurea in Economia e Management;
- 1 punto per l'effettuazione del tirocinio con durata pari al doppio del minimo per gli studenti iscritti al corso di laurea in Gestione aziendale o in Amministrazione aziendale e diritto.

Le interruzioni del normale percorso di studio dovute a malattia, maternità o altri motivi documentati sono automaticamente escluse dal calcolo della durata del corso degli studi.

4. Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all'intero più vicino. Nel caso tale risultato sia superiore o uguale a 110, la votazione finale è 110/110.

La lode viene assegnata nel caso in cui il risultato sia almeno pari a 111.

² si intenda massimo 1 punto